

Direzione: URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Area: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04747 **del** 15/04/2025

Proposta n. 13059 **del** 14/04/2025

Oggetto:

VVAS-2024_33. Comune di Terracina (LT). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12 del D. Lgs. n.152/2006, per il "Piano di utilizzazione degli arenili". Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

OGGETTO: VVAS-2024_33. Comune di Terracina (LT). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12 del D. Lgs. n.152/2006, per il *“Piano di utilizzazione degli arenili”*.

Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

Autorità Procedente: **Comune di Terracina**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Legge n.241/1990 e smi *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii;

VISTO il R.R. n.1/2002 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”*;

VISTA la L.R. n.6/2002 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”*;

VISTA la L.R. n.12/2011 *“Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”*;

VISTA la L.R. n.16/2011 *“Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili”*;

VISTA la D.G.R. n.148/2013, con la quale è stato adottato il R.R. n.11/2013 recante la modifica all'art.20 del R.R. n.1/2002, nonché all'Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla *“Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”*;

VISTA la D.G.R. n.203/2018, con la quale è stato modificato il R.R. n.1/2002 con cui si è provveduto, tra l'altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo con decorrenza dall'1/6/2018, modificando la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in *“Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica”*;

VISTA la D.G.R. n. 660/2023 concernente: *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”*, con cui è stata modificata la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in *“Direzione regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare”*;

VISTO il Regolamento Regionale 23/10/2023, n. 9, concernente: *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”*, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il Regolamento Regionale 28/12/2023, n. 12, concernente: *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta*

regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del R.R. 9/2023;

VISTA la IV Direttiva del Direttore Generale prot. 190513 del 9/02/2024, che dispone, in attuazione dell’art. 9, c. 2 del regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, come modificato dal regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, che la Direzione regionale “Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare” è resa operativa con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico di Direttore ad interim, e che con la medesima decorrenza cessa di operare la Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G01778 del 21/02/2024 rubricato: Organizzazione della Direzione regionale “Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G18804 del 28/12/2022 della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito all’Ing. Ilaria Scarso l’incarico di Dirigente dell’Area “Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;

VISTA la DGR n. 543 del 18/07/2024 con cui è stato conferito all’Ing. Emanuele Calcagni, l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare”;

VISTO che il Comune di Terracina, in qualità di Autorità Procedente, con note prott. 68564 e 68567 del 30/09/2024, acquisite rispettivamente al protocollo regionale al n. 1194258 e 1194264 del 30/09/2024, ha inviato richiesta di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per il Piano in oggetto;

CONSIDERATO che la competente Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*” ha redatto la Relazione Istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all’emissione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, con l’esclusione del Piano suddetto dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnica sopraccitata e con le raccomandazioni ai sensi dell’art.12 co.3-*bis* del D.Lgs. n.152/2006 ivi contenute;

DETERMINA

ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006,

di escludere il “Piano di utilizzazione degli arenili” nel Comune di Terracina (LT), dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, secondo le risultanze e con le raccomandazioni di cui alla Relazione Istruttoria formulata dall’Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*”, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’*Autorità Procedente*.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla Parte II del D.Lgs.n.152/2006 e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, unitamente alla *Relazione istruttoria*, sul sito *web* istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D.Lgs. n.104 del 2/7/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

il Direttore

Ing. Emanuele Calcagni

**REGIONE
LAZIO**DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006

Codice Pratica: **VVAS-2024_33**

Piano: Piano di utilizzazione degli arenili

Rif.Leg.Piano L.R. 8/2015

Autorità Procedente: Comune di Terracina

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- per il Piano in oggetto, il Comune di Terracina aveva attivato istanza di verifica di assoggettabilità a VAS con nota prot. n. 84537 del 17/12/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 1294001 del 19/12/2022 (VVAS-2022_55);
- con nota prot. 305628 del 20-03-2023 l'Autorità Competente ha provveduto ad individuare i SCA e ad avviare la procedura suddetta;
- Nel corso della fase di consultazione sono pervenuti da parte dei SCA i seguenti pareri:
 - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area vasta: nota prot. 359597 del 30/03/2023;
 - ARPA Lazio: nota prot. 26997 del 18/04/2023, acquisita con prot. 429440 del 18/04/2023;
 - Acqualatina S.p.A.: nota prot. 5104 del 21/04/2023, acquisita con prot. 443173 del 21/04/2023;
 - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa: nota prot. 453044 del 26/04/2023;
 - Direzione Regionale Ambiente - Area Protezione e Gestione della Biodiversità: nota prot. 455241 del 27/04/2023;
 - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: nota prot. 472903 del 03/05/2023;
 - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative: nota prot. 1005833 del 14/09/2023;
- in corso di istruttoria è emersa la necessità di provvedere ad una revisione degli elaborati di piano da parte dell'Autorità Procedente, e pertanto l'Autorità Competente con nota prot. 656939 del 20/05/2024 ha comunicato ai SCA la sospensione della procedura fino alla ricezione degli elaborati di Piano revisionati, come da richiesta dell'Autorità Procedente prot. 34951 del 17/05/2024, acquisita in pari data al protocollo regionale con n. 648192;
- l'Autorità Procedente con nota prot. 70731 dell'08/10/2024, acquisita con prot. 1234066 dell'08/10/2024, ha richiesto l'archiviazione della pratica già sospesa con prot. 656939 del 20/05/2024,

avendo revocato il precedente P.U.A. e adottato un nuovo P.U.A. aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30/09/2024;

- l'Autorità Competente con nota prot. 1245721 del 10/10/2024 ha provveduto all'archiviazione della procedura attivata con prot. 1294001 del 19/12/2022 (VVAS-2022_55), su richiesta motivata dell'Autorità Procedente.

con note prot. n. 68564 e 68567 del 30/09/2024, acquisite rispettivamente al protocollo regionale al n. 1194258 e 1194264 del 30/09/2024, il Comune di Terracina, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso una nuova istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano in oggetto;

DATO ATTO che con nota prot. n. 1292925 del 21/10/2024, e con successiva nota prot. 1371238 del 07/11/2024, l'Autorità Competente ha comunicato e integrato l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente il Piano, in formato digitale:

Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica

- Area Pareri geologici e sismici, Suolo e Invasi
- Area Ciclo delle Acque, Concessioni idriche e Servizio idrico integrato

Regione Lazio - Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del territorio, Demanio e Patrimonio

- Pianificazione e Attuazione Interventi e Difesa della Costa

• **Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi**

- Area Protezione e Gestione della Biodiversità
- Area Qualità dell'Ambiente

• **Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti**

• **Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare**

- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali
- Area Pianificazione Paesaggistica e di area vasta

• **Regione Lazio - Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste**

- Area Usi Civici

• **Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca**

- Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative

• **Regione Lazio - Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale**

• **Ministero della Cultura**

- Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina;

• **Provincia di Latina**

- Settore Ecologia e Tutela del Territorio
- Settore Viabilità e Trasporti

• **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA Lazio**

• **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**

• **Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi**

• **Acqualatina SpA**

• **Autorità ATO n. 4 Lazio Meridionale**

• **ASL Latina**

• **Capitaneria di Porto – Gaeta**

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri e contributi:

- Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi – Area Protezione e Gestione della Biodiversità: nota prot. 1430289 del 20/11/2024;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare - Area Pianificazione Paesaggistica e di area vasta: nota prot. 1443400 del 22/11/2024;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali: nota prot. 1558927 del 19/12/2024;
- ARPA Lazio: nota prot. 3016 del 16/01/2025, acquisita con prot. 52404 del 16/01/2025;
- Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative: nota prot. 392293 del 01/04/2025;

PRESO ATTO che in merito alla Valutazione di Incidenza con la suddetta nota prot. 1430289 del 20/11/2024, la Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi – Area Protezione e Gestione della Biodiversità si è pronunciata favorevolmente, confermando le risultanze del parere di Screening ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, di cui alla nota prot. 455421 del 27/4/2023;

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare trasmesso ha evidenziato quanto segue, specificando che sono stati estrapolati e riportati in corsivo dallo stesso gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

Il Rapporto Preliminare riguarda il “Piano di Utilizzazione degli Arenili” (PUA) del Comune di Terracina, redatto in attuazione della Legge Regionale 26 giugno 2015, n.8 e del Regolamento Regionale n. 19/2016.

In base a quanto riportato nel RP *“tenendo conto dell'indice di antropizzazione e sulla base di criteri morfologici e ambientali il litorale è stato suddiviso in 4 porzioni o ambiti omogenei su cui strutturare il piano:*


Ambito A: *Ambito caratterizzato da una forte presenza di proprietà private adiacenti l'arenile e dalla maggiore estensione di aree non in concessione...*

Ambito B: *Ambito urbano. Caratterizzato dalla presenza di un asse urbano strutturato (viale Circe) e dell'arenile posto ad un livello più basso del retro spiaggia. È compreso tra porto Badino e via Cristoforo Colombo...*

Ambito C: *Ambito della città storica adiacente alla zona con presenza di valori storico architettonici. Compreso tra il porto, il Lungomare Matteotti e la via Appia...*

Ambito D: *Ambito della ricettività turistica caratterizzato dalla presenza di strutture ricettive quali camping ed alberghi. È localizzato ad est ed è compreso tra il confine con il comune di Fondi, la via Appia e la via Flacca...”*

Si riporta di seguito lo stralcio contenuto nel RP con l'individuazione degli Ambiti suddetti:



Il PUA prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

"1. individuazione degli ambiti omogenei per il fronte mare del Comune di Terracina;

2. adeguamento dei rapporti, del fronte mare (riconfigurazione dell'assetto spaziale) tra spiaggia libera e spiaggia libera con servizi (pari al 50%) rispetto alle spiagge da dare in concessione, come stabilito dalla normativa vigente;

3. rispetto dei parametri minimi del rapporto (pari a ad almeno il 20%) tra spiaggia libera/spiaggia libera con servizi e spiagge in concessione, per ogni ambito individuato;

4. adeguamento delle norme tecniche e del disciplinare per gli interventi da attuare sulle aree demaniali marittime con l'introduzione di aspetti edilizi in congruenza con la LR 6/2008, in materia di sostenibilità energetica e ambientale".

Si riporta di seguito una tabella, estrapolata dal RP, relativa alle attuali tipologie di uso dell'arenile:

TIPO	NUMERO ZONE	LUNGHEZZA FRONTE MARE (ml)
Stabilimento balneare (SB)	58	4.973,47
Aree ricreative e sportive (ARS)	4	480
Strutture ricettive (SR)	2	94
Esercizi di ristorazione (ER)	6	210
Ex stabilimento balneare comunale	4	654,65
Spiaggia libera (SL)	47	5.685,88
TOTALE	121	12.098

Relativamente agli usi dell'arenile di progetto le aree in concessione previste e/o confermate sono in totale 72 a cui si aggiungono le spiagge libere con servizi e le spiagge libere con servizi di accoglienza animali da compagnia SLS-AC.

Si riporta di seguito le tabelle, estrapolate dal RP, relative alle tipologie di uso dell'arenile previste dalla proposta di PUA in esame:

TIPO USO DI PROGETTO	LUNGHEZZA FRONTE MARE (ml)	NUMERO
Stabilimento balneare (SB e SB1)	5.113,47	60
Attività ricreative e sportive ARS	580,00	6
Servizio ricettivo SR	94,00	2
Esercizio di ristorazione ER	255	4
Detrazione tipologia ER ai sensi del RR 19/2016 art. 9 comma 6	70	
TOTALE	5.972,47	

TIPO USO DI PROGETTO	LUNGHEZZA FRONTE MARE (ml)	NUMERO
Spiaggia libera con servizi SLS	594,15	7
Spiaggia libera per concessioni temporanee per eventi	0	1
Spiaggia libera con servizi per accoglienza animali da compagnia SLS-AC	115	2

(...) Il PUA prevede per le nuove concessioni/convenzioni delle strutture molto semplici e rimovibili che non arrechino disturbo visivo al paesaggio e che risultino sostenibili.

Tutte le strutture devono essere localizzate nella fascia per servizi che viene dimensionata per un massimo di 15/20 ml di profondità.

(...) Tutte le strutture previste dal presente PUA dovranno tendere ad un impatto minimo con l'utilizzo di materiali eco-compatibili ed essere facilmente rimovibili evitando in maniera assoluta trasformazioni permanenti. Si prescrive il non utilizzo di strutture in muratura o in cemento armato fatto salvo elementi prefabbricati in calcestruzzo prefabbricati per le fondazioni.

(...) Il PUA promuove l'utilizzo del demanio marittimo per l'intero arco dell'anno a condizione che non arrechi alterazione o danni all'ambiente naturale. Per consentire quanto previsto all'art. 52bis della Legge regionale n. 13 del 2007 e ss.mm.ii. verrà emanata apposita Ordinanza sindacale che preveda tempi e modalità per il rilascio dei permessi per la destagionalizzazione e che tenga conto delle prescrizioni dei Piani sovraordinati di livello Regionale e Comunale.

Per mantenere le strutture durante l'intero arco dell'anno come da norma vigente è necessario il permesso di costruire. Attualmente il PRG vigente non consente il rilascio di permessi di costruire all'interno dell'arenile pertanto affinché sia possibile attivare la destagionalizzazione è necessaria una variante al PRG comunale. Dopo tale variante il Sindaco potrà emettere un'ordinanza che regoli i termini della destagionalizzazione.

VERIFICATO CHE sulla base delle informazioni fornite dal Rapporto Preliminare e dei pareri forniti dai Soggetti competenti in materia ambientale, il Piano oggetto di procedura secondo la pianificazione sovraordinata risulta inquadrato come segue:

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale	RAPPORTO PRELIMINARE Tav. A: L'area oggetto di studio, ossia l'arenile di Terracina, ricade prevalentemente nel paesaggio naturale (art. 22 delle NTA) del Sistema del paesaggio Naturale.
---	--

<p>D.C.R. n.5 del 21/04/2021</p>	<p>Tav. B: <i>La Tavola B evidenzia la presenza di molteplici beni sia tutelati per legge (fiumi, fascia costiera, parchi, boschi, aree di interesse archeologico e bellezze panoramiche) sia beni identitari regionali di tipo puntuale e lineari che tutti comportano l'apposizione di una fascia di rispetto del bene stesso. Di questi bene il più importante è la fascia costiera che coincide con l'area oggetto di piano il cui rispetto deve essere considerato prioritario per qualsiasi intervento.</i></p> <p>Area Pianificazione Paesaggistica e di area vasta</p> <p>L'area interessata dal Piano, così come precisato nel contributo dell'Area regionale competente per la pianificazione paesaggistica, risulta classificata ai sensi del P.T.P.R. come di seguito:</p> <p><u>Tavola A</u></p> <p><i>Nella Zona Omogenea 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Paesaggio Naturale, art. 22 delle norme del PTPR.</i> - <i>Paesaggio Naturale di Continuità, art. 24 delle norme del PTPR.</i> - <i>Paesaggio degli Insediamenti Urbani, art. 28 delle norme del PTPR.</i> <p><i>Nella Zona Omogenea 2:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Paesaggio Naturale, art. 22 delle norme del PTPR.</i> - <i>Paesaggio Naturale di Continuità, art. 24 delle norme del PTPR.</i> - <i>Paesaggio degli Insediamenti Urbani, art. 28 delle norme del PTPR.</i> <p><i>Nella Zona Omogenea 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Paesaggio Naturale, art. 22 delle norme del PTPR</i> - <i>Paesaggio degli Insediamenti Urbani, art. 28 delle norme del PTPR</i> - <i>Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto, art. 30 delle norme del PTPR.</i> <p><u>Tavola B</u></p> <p><i>Su tutto l'arenile comunale sono presenti i seguenti vincoli:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche, ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. a) e dell'art. 136 comma 1 lett. c) e d) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (art. 8 delle Norme del PTPR) di cui al:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>D.M. 21/10/1954 "Fascia costiera – Ostia – Anzio – Nettuno" cod. vincolo cd058_016.</i> • <i>D.M. 22/05/1985 "Fascia costiera Provincia di Roma" cod. vincolo cd058_119</i> - <i>Protezione delle fasce costiere marittime, cod. vincolo a058007_11, art. 134 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 42/04 e art. 9 e 34 delle norme del PTPR.</i> <p><i>Nella Zona Omogenea 1:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua "Fosso Sant'Anastasio", cod. vincolo c058_0278 e art. 9 e 36 delle norme del PTPR.</i> - <i>Bene puntuale dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto, cod. vincolo tp058_0975, art. 134 comma 1 lett. c) del D.Lgs 42/04 e artt. 10 e 46 delle norme del PTPR.</i> <p><i>Nella Zona Omogenea 2:</i></p>
----------------------------------	--

	<p>- Protezione zone di interesse archeologico, cod. vincolo m058_0693, art. 134 comma 1 lett. b) del D. Lgs 42/04, art. 9 e 42 delle norme del PTPR;</p> <p><i>Nella Zona Omogenea 3:</i></p> <p>- Protezione zone di interesse archeologico, cod. vincolo m058_0693, art. 134 comma 1 lett. b) del D. Lgs 42/04, art. 9 e 42 delle norme del PTPR.</p> <p>- Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto, cod. vincolo cs_140, art. 134 comma 1 lett. c) del D. Lgs 42/04, art. 10 e 44 delle norme del PTPR.</p> <p>Per gli Usi Civici nel RP non viene riportato alcun riferimento.</p>
Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAR) D.C.R. n. 9 del 26/05/2021	RAPPORTO PRELIMINARE Nel RP viene riportato che <i>“Il PUA si attiene alle indicazioni e prescrizioni del PUAR sia relativamente ai rapporti tra fruizione pubblica e concessioni sia relativamente ai varchi e alla libera visuale al mare ma anche nell’individuazione di eventuali criticità. Anche gli obiettivi del PUA, finalizzati tendenzialmente alla sostenibilità del turismo balneare e all’armonia del paesaggio, risultano in linea con quelli del PUA regionale”.</i>
Piano Risanamento Qualità dell’Aria D.G.R. n.539 del 04/08/2020 D.G.R. n.305 del 28/05/2021, All.4	RAPPORTO PRELIMINARE <i>Gli obiettivi del PUA perseguono la tutela delle risorse naturali e della salute umana; all’interno delle aree del PUA (fascia costiera) si persegue il mantenimento della qualità dell’aria oltre che del suolo e dell’acqua quindi in definitiva gli obiettivi del piano sono compatibili tutti con quelli del PRQA.</i> ARPA LAZIO Il Comune di Terracina ricade nella Zona Litoranea 2021 – IT1218 e gli viene attribuita la classe complessiva 2
Piano di Assetto idrogeologico (PAI)	RAPPORTO PRELIMINARE <i>“Il PUA persegue la tutela delle risorse e del territorio sia a livello ecosistemico che paesaggistico e sostenibile: le azioni che il PUA permette di svolgere sono finalizzate anche alla difesa del suolo, delle risorse idriche e della stabilità del territorio per cui è completamente compatibile con il PAI.</i> <i>Inoltre il PUA segue e osserva le segnalazioni poste dal PAI sul proprio ambito.</i> <i>Nello specifico si evidenzia che è presente un’area a rischio R4 da frana sull’arenile adiacente all’incrocio tra viale Matteotti e via Guglielmo Marconi... Risulta inoltre un’area di attenzione e rischio R3 sull’arenile nel tratto ovest a circa 650 ml dal confine con il comune di San Felice Circeo”.</i> VERIFICA DI UFFICIO A seguito di verifica sul PAI, come rappresentato nel webgis dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, risulta che nel tratto ovest a circa 650 metri dal confine con il Comune di San Felice Circeo è presente: una zona a rischio idraulico R2 e R3, con classe di pericolosità C di attenzione idraulica.
Piano Regionale di Tutela delle Acque	RAPPORTO PRELIMINARE <i>Il PUA nella sua ricerca di rendere l’ambiente costiero sostenibile è finalizzato alla tutela delle risorse anche idriche e anche alla sostenibilità delle stesse, i suoi obiettivi quindi sono compatibili con la finalità degli obiettivi dell’aggiornamento</i>

<p>D.C.R. n.18 del 23/11/2018</p>	<p>del PTAR volti principalmente al mantenimento/raggiungi-mento di un buono stato di qualità delle acque.</p> <p>ARPA LAZIO l'area del Piano, secondo l'aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque) approvato con 6 D.C.R. del 23 novembre 2018 n. 18 e relative norme tecniche di attuazione, ricade nei Bacini Idrografici n. 27 Rio Martino, n. 28 Badino e n. 29 Fondi-Itri e nei sottobacini afferenti ai corpi idrici Fiume Ninfa Sisto 3 e Fiume Portatore 1.</p>
<p>Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale D.G.R. n.4 del 05/08/2020</p>	<p>RAPPORTO PRELIMINARE <i>(...) il PUA persegue sia le nuove tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti sia la raccolta differenziata a livello di strutture e servizi, ma soprattutto l'obiettivo della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle risorse risulta fortemente compatibile con una corretta politica dei rifiuti.</i></p> <p>ARPA LAZIO <i>il Comune di Terracina ha raggiunto nel 2023 una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari al 71,87%, quindi superiore all'obiettivo del 65% stabilito dall'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.</i></p>
<p>Piano Regolatore Comunale (PRG)</p>	<p>RAPPORTO PRELIMINARE Nel RP viene riportato che <i>"Il Piano Regolatore Generale di Terracina è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 873 del 28/11/1972; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 10/07/2007 è stato scansionato e passato in formato digitale... Relativamente alla fascia costiera, oggetto della presente relazione, il PRG non prevede delle destinazioni specifiche salvo quella generica di arenile sia nell'area a ovest di Porto Badino sia nell'area propriamente urbana tranne nell'area portuale e quella adiacente che è anche soggetta al Piano Particolareggiato Esecutivo Centro Storico in declivio e pianura approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 448/73 del 26/06/1980. In tale tratto, che coincide con la spiaggia storica di Terracina, si localizzano le strutture ricettive all'interno della fascia degli arenili con alle spalle aree a verde pubblico, a parcheggio, attrezzature sanitarie e portuali e alberghiere".</i></p>
<p>Piano della Mobilità Sostenibile Comunale (PUMS)</p>	<p>RAPPORTO PRELIMINARE <i>Il PUMS è stato adottato con Deliberazione Commissariale, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 42 del 18/04/2023... Gli obiettivi del PUMS sicuramente non si pongono in contraddizione agli obiettivi di PUA ma anzi se utilizzati correttamente rendono la gestione dell'ambito più semplice. Nello specifico il favorire una mobilità sostenibile, affidata al maggiore uso di mezzi non inquinanti e con la formazione di isole ambientali aumenta la naturalità della costa.</i> Il PUMS è stato sottoposto a VAS ex art. 13 d.lgs. 152/2006 conclusa con Parere Motivato di cui alla Det. N. G01057 del 31/01/2024</p>
<p>Classificazione Acustica L.r. 18/2001</p>	<p>Nel Rapporto Preliminare non vi sono riferimenti in proposito.</p> <p>ARPA LAZIO</p>

	Per la matrice rumore, in base alle informazioni in possesso di ARPA Lazio, il Comune di Terracina è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica.
--	---

VERIFICATO che nel Comune di Terracina sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice IT6040006 "Monti Ausoni Meridionali";
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice IT6040007 "Monte Leano";
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice IT6040009 "Monte S. Angelo";
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice IT6040008 "Canali in disuso della Bonifica Pontina";
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) codice IT6040043 "Monti Ausoni ed Aurunci";
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) marina codice IT6000013 "Fondali tra Capo Circe e Terracina";
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) marina codice IT6040014 "Fondali tra Terracina e Lago Lungo".

VERIFICATO che l'area costiera è parzialmente caratterizzata dalla presenza del Parco Naturale Regionale "Monti Ausoni e Lago di Fondi";

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

1	<p>Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilita', Parchi – Area Protezione e Gestione della Biodiversità: nota prot. 1430289 del 20/11/2024</p> <p>La struttura regionale ha espresso il seguente parere:</p> <p><i>"(...) Considerato che anche nella rimodulazione del PUA adottato con DCC n. 70 del 30/09/2024, come si evince dal contenuto del cap. 5.3.4.1 del Rapporto Preliminare," le aree protette e i siti della rete Natura 2000 non investono direttamente l'area oggetto di studio ossia l'arenile definito dal PUA. Inoltre i siti comunitari più vicini si trovano comunque in una posizione altimetrica e morfologica che li rende soggetti a deboli impatti antropici";</i></p> <p><i>Ritenuto che le azioni previste dal PUA non prevedono nessun tipo di modifica morfologica delle spiagge o dei fondali adiacenti alle stesse, nessun nuovo punto di attracco o ampliamento delle attività nautiche e in ogni caso il Piano non prevede alcun intervento potenzialmente accrescitivo dello sfruttamento turistico ricettivo che potrebbe riferirsi ad aree protette e/o afferenti alla Rete Natura 2000 e creare delle situazioni di impatto sulle stesse.</i></p> <p><i>Ritenuto di poter escludere la possibilità di sussistenza di incidenze dirette e indirette su habitat e specie tutelati nei Siti Natura 2000, marini e terrestri;</i></p> <p><i>Tutto ciò premesso, si comunica che il Piano non determina interferenze significative sullo stato di conservazione dei Siti Natura 2000 più prossimi e non deve essere sottoposto ad ulteriori fasi della Procedura di Valutazione di Incidenza e si confermano le risultanze del parere di Screening ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, di cui alla nota prot. 455421 del 27/4/2023".</i></p>
2	<p>Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare - Area Pianificazione Paesaggistica e di area vasta: nota prot. 1443400 del 22/11/2024</p> <p>L'Area regionale competente in materia paesaggistica ha fornito il seguente parere:</p>

(...) relativamente alla presentazione della nuova istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) nel Comune di Terracina, a seguito di puntuale verifica della documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente sul link indicato nella nota di cui all’oggetto, per quanto di competenza della scrivente struttura, non si ravvisano specifiche modifiche e/o integrazioni rispetto a quanto già espresso nella nota sopra citata.

Per quanto sopra esposto, con la presente, si conferma quanto già rappresentato con la nota del 30 marzo 2023, prot. n. 359597, che, ad ogni buon fine, si allega, unitamente agli stralci delle Tavole B 40 - 414 “Beni Paesaggistici” e delle Tavole A 40 - 414 “Sistemi ed Ambiti di Paesaggio” del PTPR.

Nella nota prot. 359597 del 30/03/2023 veniva evidenziato quanto di seguito:

“(...) relativamente all’analisi di coerenza del presente PUA con il PTPR, considerato quanto rappresentato nel Rapporto Preliminare... preme purtuttavia evidenziare l’obbligatorietà alla conformità del presente Piano alla disciplina dettata dalla pianificazione paesaggistica sovraordinata, in ossequio a quanto disciplinato dall’art. 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. che, al comma 3, dispone: “le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico...”; in considerazione, altresì, del fatto che in presenza dei vincoli dichiarativi, come si evince nella Tav. B, che interessano l’intera porzione costiera, trovano applicazione i regimi di tutela dei Paesaggi, secondo quanto disposto dall’art. 5 delle Norme del PTPR.

Ogni intervento di modificazione allo stato dei luoghi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., dovrà essere subordinato all’autorizzazione di cui all’art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

- relativamente all’analisi di coerenza esterna del presente Piano con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, si rappresenta che nel Rapporto Preliminare non risulta alcun riferimento al PTRG, adottato, ai sensi dell’art. 62 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2000, n. 2581 e pubblicato sul B.U.R.L. del 20 febbraio 2001, n. 5, S.O. n. 6, quale strumento di definizione degli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale;

- relativamente a quanto argomentato in merito al PTPG della Provincia di Latina, nello specifico, “lo schema di Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), elaborato ai sensi dell’art. 20 della L.R. n° 38/99, è stato approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 25 del 27 settembre 2016.

Non ci sono delle indicazioni specifiche relative alla fascia costiera anche se il piano dovrà tenere conto della fragilità del sistema ambientale e naturale sottoposto alla pressione del settore turistico sempre più forte”, nonché, relativamente all’analisi di coerenza del PUA in oggetto con il PTPG, “il PUA ha come obiettivo principale la tutela del territorio costiero e delle sue risorse e la ricerca di usi sostenibili del territorio collimando con gli obiettivi del PTPG di Latina”, si fa presente che il presente strumento di pianificazione territoriale, allo stato attuale, non ha concluso definitivamente l’iter di formazione;

- in considerazione del fatto che nel Rapporto Preliminare viene rappresentato, relativamente ai beni paesaggistici individuati nella Tav. B del PTPR che la stessa “...evidenzia la presenza di molteplici beni sia tutelati per legge (fiumi, fascia costiera, parchi, boschi, aree di interesse archeologico e bellezze panoramiche) sia beni identitari regionali di tipo puntuale e lineari che tutti comportano l’apposizione di una fascia di rispetto del bene stesso”, si fa presente che le bellezze panoramiche non rientrano tra i beni diffusi e che non tutti i beni di cui all’art. 142 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. sono presenti e/o hanno una fascia di rispetto, come puntualmente si evince nella ricognizione vincolistica allegata alla presente”.

3

Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali: nota prot. 1558927 del 19/12/2024

La struttura regionale ha evidenziato quanto segue:

Per gli aspetti urbanistici viene precisato che *“...come correttamente evidenziato nel Rapporto Preliminare, si segnala la necessità che il PRG venga modificato in relazione alla disciplina delle strutture previste nel PUA negli arenili che attualmente non appare, relativamente a tali fattispecie, conforme al PRG stesso. Tale adeguamento dovrà, in ogni caso, risultare conforme alle norme di tutela paesaggistica vigenti”*.

Aspetti paesaggistici

L'area interessata dal Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) proposto risulta essere caratterizzata dalla presenza di diversi Beni Paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004...

(...) la presenza di vincoli dichiarativi, ricognitivi e di beni appartenenti al patrimonio identitario regionale impone una pluralità di forme di tutela che in taluni casi si sovrappongono; nella fattispecie di sovrapposizione di differenti forme di tutela dovute alla contemporanea presenza di più vincoli e in assenza di specifiche esclusioni da parte delle Norme di PTPR prevarrà la forma di tutela più restrittiva. Ciò premesso il PUA, in quanto strumento regolamentare subordinato al P.T.P.R. ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs 42/2004., nella sua attuazione dovrà essere conforme allo stesso P.T.P.R.; ciò indipendentemente dal fatto che i manufatti previsti nel PUA abbiano caratteristiche di facile amovibilità.

Ad ogni buon conto, tenuto conto che tutti gli ambiti ricadono integralmente nel vincolo della fascia costiera disciplinato dall'art. 34 delle NTA del PTPR approvato, si riporta di seguito estratto del suddetto art. 34: “..... 5. Le strutture balneari e le strutture recettive all'aria aperta possono essere consentite solo in ambiti circoscritti, purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq per la realizzazione di strutture funzionali alle attività previste. Per le attrezzature balneari destinate alle tipologie di utilizzazione di cui all'articolo 52, comma 1, lettere a, b, c, f, g limitatamente alle attività ricreative e sportive della l.r. 13/2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e successive modifiche, purché aventi carattere stagionale, l'autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata, anche nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, previa approvazione di un piano di utilizzazione dell'arenile di cui all'articolo 46, comma 3, della l.r. 13/2007, con le procedure di cui alla DGR 543 del 2011, che disciplina l'uso della fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali....”.

Tenuto conto che nella maggior parte della fascia costiera sottoposta alla tutela di cui al sopra citato art. 34 delle NTA del P.T.P.R. approvato è classificata come “Paesaggio Naturale” si riportano di seguito i contenuti di cui all'art. 52, comma 1, lettere a, b, c, f, g della L.R. n. 13/2007:

“...Art. 52 - Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative

1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare:

a) gli stabilimenti balneari;

b) spiagge libere con servizi;

c) le spiagge libere.....

f) l'esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive....”

	<p><i>Quanto sopra evidenziato assume particolare rilievo soprattutto nell’Ambito D dove sono presenti arenili in concessione per esercizi di ristorazione; si segnala altresì la presenza di aree di interesse archeologico e di beni archeologici presenti nel medesimo Ambito D.</i></p> <p><i>Il PUA garantisce il rispetto delle emergenze naturalistiche consentendo la contestuale fruizione degli arenili e garantendo anche idonei accessi dalle zone urbanizzate interne; l’installazione dei manufatti, in attuazione del PUA e con le precisazioni sopra espresse in merito alla conformità degli interventi al PRG vigente, sarà sottoposta agli obblighi nulla osta, pareri e autorizzazioni degli Enti competenti in particolare ex art.146 del DLgs 42/2004 con parere Soprintendenza archeologica nell’area d’interesse archeologico limitatamente alle eventuali nuove installazioni.</i></p> <p>Conclusioni</p> <p><i>Tutto ciò premesso, in considerazione della preliminare valutazione della conformità della proposta alla disciplina d’uso e di tutela paesaggistica e fatta salva ogni limitazione derivante dalle stesse, si ritiene che gli interventi descritti nel Rapporto Preliminare non comportino significativi impatti dal punto di vista ambientale; si ritiene altresì di non dovere esprimere sotto il profilo urbanistico particolari osservazioni, oltre a quelle sopra evidenziate, dal momento che PUA è uno strumento regolamentare e non urbanistico e si affianca alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai quali gli interventi dovranno essere conformi.</i></p>
4	<p>ARPA Lazio: nota prot. 3016 del 16/01/2025, acquisita con prot. 52404 del 16/01/2025</p> <p>L’Agenzia regionale per le diverse componenti ambientali analizzate ha evidenziato quanto segue:</p> <p><i>“ARIA: (...) si ritiene che il PUA non sia tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell’aria se verranno effettuate azioni di mitigazione che garantiscono la massima riduzione del fabbisogno energetico, con i conseguenti benefici in termini di emissioni e di sostenibilità ambientale, ed una minore richiesta di energia e di potenza, riducendo l’impiego di fonti inquinanti e relativi sprechi a favore di un maggiore sfruttamento di quelle rinnovabili pulite, come l’apporto solare e se verranno seguiti i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell’aria indicati nel PRQA vigente.</i></p> <p><i>RISORSE IDRICHE: (...) Nell’area in esame è quindi presente una criticità ambientale inerente le risorse idriche che necessita di specifica attenzione. Dovranno essere, quindi, attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque.</i></p> <p><i>(...) Nel R.P. non sono riportate informazioni relativamente alle acque di balneazione. Secondo i dati sui monitoraggi effettuati dalla scrivente Agenzia (https://sira.arpalazio.it/web/guest/giudizi#/), la classificazione dello stato di qualità delle aree di balneazione per l’anno 2024 nel comune di Terracina (Figura 8) risulta: - “eccellente” (in blu) per 4 stazioni di monitoraggio (Scafa di Ponte, Viale Europa, Fosso Acque Alte Della Valle e Foce Canneto); - “buona” (in verde) per 2 stazioni di monitoraggio (Fiume Sisto e 250 mt sx Foce Fiume Portatore); - “scarsa” (in giallo) per una stazione di monitoraggio (500 mt dx Canale Portatore); - “non classificata” (in grigio) per 2 stazioni di monitoraggio (Spiaggetta antistante Agostino a mare e Depuratore Terracina Torre Gregoriana).</i></p> <p><i>Per quanto concerne l’infrastruttura del sistema di depurazione, in base alle informazioni in possesso di ARPA Lazio, l’area in oggetto rientra all’interno del perimetro dell’agglomerato “Terracina” (DGR 877/2023)... che comprende il centro abitato di Terracina e la frazione di Borgo Hermada. Dall’esame della capacità depurativa complessiva dell’agglomerato, come comunicato dagli uffici regionali competenti, esso risulta in deficit depurativo per 1238 abitanti equivalenti. Pertanto è necessario che le strutture stagionali degli stabilimenti balneari e qualsiasi tipo di attrezzatura turistica siano allacciate alla rete idrica fognaria, in modo da non incrementare ulteriormente il deficit depurativo dell’agglomerato in esame.</i></p>

SUOLO: (...) gli interventi proposti dal PUA non avranno ripercussioni sul consumo del suolo se le attrezzature (stabilimenti, chioschi, cabine, ecc.) previste, saranno removibili e stagionali. Ad ogni modo si ritiene che il PUA, in relazione al cambiamento dell'uso del suolo e al rispettivo grado di impermeabilizzazione, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

RIFIUTI: (...) si evidenzia che il Comune di Terracina ha raggiunto nel 2023 una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari al 71,87% (Figura 11), quindi superiore all'obiettivo del 65% stabilito dall'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Le informazioni sulla produzione e raccolta dei rifiuti sono consultabili sia nel Catasto Nazionale Rifiuti (<http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>) e sia nel rapporto rifiuti di Arpa Lazio (<https://www.arpalazio.it/ambiente/rifiuti/pubblicazioni-rifiuti>), rapporto redatto per gli effetti della Determinazione Regionale n. G04229 del 07/04/2022, in cui la Regione Lazio ha disposto l'obbligo per tutti i Comuni di fornire i dati sulla raccolta differenziata attraverso l'applicativo web O.R.So.

(...) Si sottolinea che gli interventi previsti dal PUA potrebbero portare ad un aumento, soprattutto nella stagione estiva, del numero di presenze giornaliere nelle aree oggetto degli interventi e conseguentemente ad una maggiore produzione di rifiuti urbani, o ad essi assimilabili, che dovrà essere gestita in conformità con gli obiettivi del recupero e del riciclo, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020, n. 116.

RUMORE: Per la matrice rumore, in base alle informazioni in possesso di ARPA Lazio, il comune di Terracina è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica. Tuttavia, nel R.P. non sono presenti informazioni al riguardo e non è riportata classificazione acustica della zona in esame. Il R.P. avrebbe dovuto contenere tutte le informazioni relative alla classificazione acustica dell'area, luogo degli interventi e avrebbe dovuto analizzare le criticità di tipo acustico presenti nel territorio. Gli interventi dovranno essere coerenti con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale vigente.

(...) Le sorgenti acustiche comprese nella pianificazione (attività commerciali, stabilimenti balneari, ecc.) dovranno assicurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione, diurni e notturni, e il rispetto dei valori limite di immissione differenziali pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. A tal riguardo si rammenta l'obbligo per il rilascio delle concessioni edilizie e per l'autorizzazione all'esercizio delle attività produttive/servizi commerciali di redigere una specifica documentazione di previsione di impatto acustico (di cui alla L.R. 18/01 art. 18) che attesti il rispetto dei limiti normativi.

HABITAT E BIODIVERSITA': Dalla mappatura degli habitat costieri effettuata dalla regione Lazio (Atlante Habitat Costieri, pubblicato il 10/11/2021 - <https://geoportale.regione.lazio.it/>) (Figura 13) si evince che nel tratto costiero del territorio comunale di Terracina sono presenti i seguenti habitat naturali di interesse comunitario: - 2110 – “Dune embrionali mobili”; 2120 – “Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)”; 2210 – “Dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*)”; 2230 – “Dune con prati di *Malcolmietalia*”. - Sabbia nuda e habitat 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine. Inoltre nel territorio comunale di Terracina sono presenti le seguenti aree naturali protette: - Due Siti di Interesse Comunitario (SIC) marini: - la ZSC “Fondali tra Capo Circeo e Terracina” e la ZSC “Fondali tra Terracina e Lago Lungo”; - Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi; - Monumento naturale di Campo Soriano e Monumento naturale Tempio di Giove Anxur; - La ZPS (Zona di Protezione Speciale) di Monti Ausoni e Aurunci, che in parte si sovrappone al Parco Regionale già citato e alle ZSC “Monte Leano e Monti Ausonio meridionali”, “Canali in disuso della Bonifica Pontina” e “Monte Sant'Angelo”.

(...) nelle aree interessate dagli interventi del PUA, sono presenti degli habitat costieri di interesse comunitario (sopra citati). Si tratta degli habitat dunali che, oltre ad avere un grande interesse naturalistico ed ecologico, hanno un ruolo fondamentale nella difesa della costa dall'ingressione del mare. Le aree del territorio comunale caratterizzate dalla presenza di suddetti habitat interessano: - Una piccola area al confine con il territorio comunale di San Felice Circeo, in corrispondenza della 39a traversa sinistra Consorzio Maga Circeo... Un'area sulla destra orografica della foce del fiume Portatore, in corrispondenza di via Badino Vecchio... Un'area sulla sinistra orografica del fiume Portatore (a circa 200 m dal fiume stesso), in corrispondenza di via River. Inoltre, dalla mappatura effettuata dalla Regione Lazio, nel territorio comunale di Terracina (<https://geoportale.regione.lazio.it/>) risulta la presenza di tre siti di nidificazione della tartaruga comune (Caretta caretta).

Gli interventi previsti dal PUA, come ad esempio le aree destinate a nuovi stabilimenti balneari o a servizi ricreativi e sportivi, potrebbero avere degli effetti negativi sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Pertanto la scrivente Agenzia ritiene che debbano essere proposte delle misure di mitigazione utili ad eliminare, o quantomeno ridurre, gli impatti ambientali sugli ecosistemi dunali, ad esempio: - Diversificazione delle modalità di pulizia tra aree interessate da stabilimenti balneari e aree prive; - Divieto di effettuare interventi di pulizia nelle fasce antedunali; - Mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulizia meccanizzata tra gli stabilimenti balneari; - Conservazione o ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti; - Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica (laddove presente) a tutela del sistema anteduna-duna dal calpestio.

5

Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative: nota prot. 392293 del 01/04/2025

La struttura regionale competente in materia di economia del mare ha evidenziato quanto segue:

“(...) CRITICITA’

- *Punti di Ormeggio*

Si sottolinea nel presente paragrafo quanto già anticipato al Paragrafo 2 del presente Parere, cioè la mancata menzione - sia nello stato di fatto che nelle previsioni di progetto - del PUA del Comune di Terracina, dei Punti di Ormeggio.

Si evidenzia che i “Punti di Ormeggio” sono, peraltro, correttamente, menzionati come fattispecie astratta, all’Art. 9 delle N.T.A. del PUA del Comune di Terracina (pag. 9), in cui sono elencate le diverse Tipologie di Utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, e all’art. 34 specificamente rubricato “Punti di Ormeggio”, opportunamente aggiunto nella attuale versione del PUA datata luglio 2024 e non presente nella precedente versione datata dicembre 2022.

Si ribadisce quanto già espresso al paragrafo 2 del presente parere: i Punti di Ormeggio debbono essere compresi nella concreta pianificazione oggetto del PUA Comunale (non solo menzionati come fattispecie astratta) trattandosi di concessioni demaniali marittime di specchi acquei destinate a finalità turistico-ricreative, anch’esse comprese nella disciplina del Regolamento Regionale n. 19/2016.

- *Utilizzo temporaneo delle aree demaniali destinate a spiaggia libera per manifestazioni temporanee*

A tal proposito si richiama integralmente quanto riportato a Paragrafo 4.4 della presente nota. Risulta, comunque, opportuno chiarire all’Art. 30 comma 6 delle N.T.A. se tutte le Spiagge Libere (SL) sono

destinate a “concessioni temporanee per eventi”, ovvero, come sembrerebbe indicato nell’Elaborato testuale “C1A – Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione”, una spiaggia ben individuata ubicata nell’ambito C (vedi riga senza numerazione alla pag. 6 dell’Allegato C1A).

All’Art. 30 N.T.A. comma 4, per la struttura di mq. 25 sarebbe opportuno specificare, alla luce anche dell’attuale giurisprudenza amministrativa, che tale struttura è destinata esclusivamente a garantire servizi essenziali (deposito materiale pulizia, attrezzature di primo soccorso, e per il salvamento, ecc.), con l’esclusione di qualsiasi attività commerciale come, per esempio, noleggio di sdraio e ombrelloni.

- *Elaborati grafici*

Negli elaborati grafici, sia quelli relativi allo “Stato di Fatto” che quelli relativi allo “Stato di Progetto” non risultano localizzati e graficizzati i manufatti presenti e/o previsti nelle aree demaniali, diversamente da quanto disposto al Paragrafo 4.3 rubricato “ELABORATI” del PUA Regionale (pag. 104), punti 10) e 11). Detti elaborati rappresentano elementi indispensabili per l’espressione di un parere favorevole, come precisato nei vari incontri intervenuti tra la scrivente Struttura ed il Comune di Terracina.

Negli elaborati grafici del PUA di Terracina sono stati rappresentati esclusivamente i manufatti “incamerati”, cioè divenuti pertinenze del Demanio Marittimo, che sono, peraltro, un numero esiguo rispetto ai manufatti previsti nelle concessioni (sia di difficile che di facile rimozione).

A maggior chiarimento di quanto sopra espresso si riporta quanto previsto al 3° cpv. del Paragrafo 4.1 del PUA Regionale, pag. 101, in cui si dispone che:

“Nel PUA le stesse aree saranno rappresentate nel dettaglio, localizzando gli spazi occupati scoperti e/o coperti ed indicandone la finalità di utilizzo”.

A tale proposito si ritiene necessario rilevare che, in occasione dell’incontro tenutosi il giorno 22 gennaio u.s. presso la scrivente Struttura regionale con i Rappresentanti del Comune di Terracina, in relazione al suddetta carenza del PUA Regionale, i Rappresentanti del Comune, hanno rappresentato la propria disponibilità ad integrare gli elaborati grafici nel periodo intercorrente tra la procedura VAS, attualmente in corso, e la Conferenza di Servizi, provvedendo alla rappresentazione grafica dei manufatti, anche di facile rimozione.

Quanto sopra espresso si ritiene ancor più necessario in conseguenza del fatto che la nuova redazione - aggiornata, al luglio 2024 - del PUA di Terracina, nelle Norme Tecniche di Attuazione, diversamente dalla precedente redazione risalente al dicembre 2022 (poi revocata dal Comune), non prevede più le “strutture tipo” che erano invece previste negli Elaborati dal D3a a D3g della precedente redazione.

CONSIDERATO che per il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative della Regione Lazio (PUAR) è stata espletata una procedura di VAS ex artt. 13-18 d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale del PUAR contiene un focus su Terracina nel quale viene riportato tra le altre cose che:

“INDICAZIONI

- Qualora nei mesi di maggio - agosto il personale o i fruitori delle Strutture balneari individuino tracce o esemplari di Tartaruga marina in deposizione, occorre segnalarlo alla Guardia Costiera (1530) che attiverà la Rete Regionale di Recupero della Tartaruga marina (TartaLazio). Qualora si verifichi la nidificazione di

Tartaruga marina sarebbe opportuno evitare l'uso di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge e spegnere la notte eventuali luci presenti sulla spiaggia.

- Nell'eventualità di implementazione di concessioni di utilizzo di arenili in zone considerate sensibili per la presenza di emergenze architettoniche e di particolare rilevanza, si consiglia di procedere ad una valutazione preventiva coinvolgendo in fase preliminare la competente Soprintendenza.

- Interventi Prioritari ex D.G.R. n. 74 del 12 febbraio 2019

Intervento (Programmazione 2019-2021): completamento delle opere di difesa della spiaggia Località: da Foce Sisto a Badino

FRUIZIONE: Tutta la fascia costiera ricadente nel Comune è liberamente fruibile per la balneazione, ad eccezione di un'area di competenza Statale destinata a scopi strettamente connessi agli interessi demaniali marittimi e portuali (cantieri navali, attività commerciali, industriali ed artigianali, Darsena turistica e Porto commerciale di Terracina), ubicata nella fascia di litorale compresa tra il Camping "Costa Azzurra" e l'Albergo "L'Approdo".

Viabilità di accesso: la viabilità principale è costituita dalla strada lungomare (Provinciale S. Felice-Badino-Terracina e Lungomare Circe).

Parcheggi: La fascia costiera comunale è estremamente carente di parcheggi, a causa della sostanziale mancanza di aree disponibili per tutto il tratto verso S. Felice ed alla presenza delle problematiche tipiche del centro urbano nell'altro tratto.

Accessi al mare: nel tratto Lungomare Circe che costeggia l'arenile, non vi sono problemi per gli accessi al mare, mentre per tutta l'area tra il confine con il Comune di S. Felice Circeo ed il centro urbano le lottizzazioni presenti impediscono di fatto l'accesso".

RICHIAMATO il parere motivato sul PUAR espresso con Det. G13307 del 07/10/2019;

TENUTO CONTO che il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative della Regione Lazio (PUAR) fornisce al cap. 4 specifici indirizzi ai Comuni per l'elaborazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale, richiamando la L.R. 8/2015 in cui viene precisato che l'ambito di riferimento per i Comuni nell'elaborazione dei PUA è rappresentato dal solo arenile di propria competenza;

PRESO ATTO che il Comune di Terracina "è dotato di un Piano di Utilizzazione degli Arenili, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio n. 252 in data 30.06.2003" come riportato nel Rapporto Preliminare;

PRESO ATTO che l'attuale proposta di P.U.A., secondo quanto riportato nella DGC n. 70 del 30/09/2024, è finalizzata alla rivisitazione dell'impianto del P.U.A. adottato in via preliminare con Deliberazione Commissariale n. 34 del 13/12/2022 e su cui è stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS poi archiviata con nota prot. 1245721 del 10/10/2024 "...affinché la gestione dell'arenile non sia limitata a una mera fruizione delle spiagge da parte degli utenti, ma coinvolga una serie articolata di servizi, che vanno dalla ristorazione (godendo appieno del pescato e dell'agricoltura locale), all'intrattenimento, all'inclusione della disabilità, all'attività sportiva, in un'ottica di sviluppo turistico e sociale della città a 360 gradi"; demandando ... "al Settore Demanio Marittimo gli adempimenti necessari a detta rivisitazione mantenendo tutto l'importante lavoro fatto non collidente con il nuovo indirizzo e agendo in via prodromica sulla proposta di revoca ad opera del Consiglio Comunale dalla richiamata deliberazione commissariale";

CONSIDERATO che:

- L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- L'Autorità Procedente, a seguito dell'acquisizione dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, non ha fornito considerazioni e chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria;
- I SCA non hanno evidenziato impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- Il Rapporto Preliminare non ha evidenziato impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- I SCA hanno evidenziato delle criticità ambientali che non comportano impatti significativi;
- Le criticità ambientali evidenziate dai SCA sono mitigabili mediante l'attuazione di specifiche misure dagli stessi indicate;
- il PUA in esame disciplina gli interventi sulle aree demaniali marittime, consentendone, previa concessione demaniale, la fruizione ai fini turistici ricreativi, senza assumere valore di strumento urbanistico;
- Il PUA interessa il settore costiero del Comune di Terracina ricadente nella fascia di arenile demaniale, e nello specifico nel settore delimitato dalla linea di costa e dalla linea denominata "*Ambito prescrittivo del PUA*" così come individuata nelle Tavv. D2 per ciascun ambito denominate "*Stato di progetto: previsioni del PUA*" Luglio 2024, allegate al Piano;
- Il PUA in esame interessa il settore costiero demaniale del Comune di Terracina, per una lunghezza complessiva di circa 12.098 metri lineari, riconoscendo quattro "*Ambiti Omogenei*" nel rispetto degli obiettivi del PUAR;
- Nel RP, relativamente all'analisi di coerenza con il PAI viene evidenziato che è presente un tratto R4 a rischio di eventi franosi e un tratto a rischio idraulico R2/R3, per i quali viene riportato che "*Il PUA tiene conto delle indicazioni del PAI e prevede di porre attenzione ai tratti a rischio segnalati secondo le norme del PAI stesso*";
- Le previsioni inerenti la "*destagionalizzazione*" sono "*a condizione che non arrechi alterazione o danni all'ambiente naturale*", prevedendo che "*verrà emanata apposita Ordinanza sindacale che preveda tempi e modalità per il rilascio dei permessi per la destagionalizzazione e che tenga conto delle prescrizioni dei Piani sovraordinati di livello Regionale e Comunale*", come riportato nel RP;
- Nel Rapporto Preliminare l'analisi di coerenza con il PUAR non ha tenuto conto delle specifiche indicazioni e criticità contenute nel Rapporto Ambientale e segnalate per il Comune di Terracina, analizzate invece nell'elaborato "*Relazione Generale*";
- Nel Rapporto Ambientale del PUAR tra le criticità per il tratto di arenile del Comune di Terracina sono indicate le carenze di parcheggi lungo la fascia costiera e la mancanza di accessi pubblici al mare in determinati tratti di costa;
- Il RP contiene un'analisi dello stato di fatto e previsioni relativamente ai varchi di accesso, riportando che sono individuati nuovi varchi di accesso "*nella misura di almeno uno ogni 300 metri a sanare una situazione in cui i varchi non permettono di essere conformi alla normativa regionale*";
- Nel RP viene riportato che è presente "*un buon sistema viario che tuttavia necessiterebbe di un incremento delle aree destinate alla sosta*";
- Nel RP viene riportato che oltre alle aree di parcheggio pubbliche negli elaborati di piano sono state indicate a supporto anche aree di parcheggio private a pagamento, e che il Comune intende attuare politiche di potenziamento della mobilità sostenibile anche sul settore costiero conseguentemente all'approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);
- Nel RP si riporta che "*il PUA prevede una normativa specifica per garantire l'accesso libero all'arenile anche utilizzando strade private adiacenti la costa*", ed in particolare per gli Ambiti A e D, caratterizzati da viabilità privata di accesso al mare, nelle NTA del Piano viene riportato che "*è fatto specifico obbligo di garantire il libero e gratuito accesso all'arenile per pubblica fruizione attraverso le strade di accesso delle*

unità abitative, dei consorzi, dei residence e dei camping adiacenti il demanio marittimo” e che “sarà compito dell’Amministrazione comunale la verifica del rispetto di tale obbligo”;

- Nel parere motivato di VAS sul PUAR, espresso con Det. G13307 del 07/10/2019 e richiamato nelle premesse, in merito alle misure per la riduzione dell’inquinamento atmosferico viene riportato tra le prescrizioni che *“si dovranno prevedere azioni significative ai fini della tutela della salute pubblica, quali la realizzazione di tutte le forme di mitigazione possibile relative alla viabilità, ritenendo altresì opportuno potenziare il trasporto pubblico locale e inter-comunale, disincentivando l’utilizzo del mezzo privato e favorire la mobilità con mezzi ad emissione ridotta e quella ciclo-pedonale”*;
- ARPA Lazio per la componente “ARIA” non esclude la possibilità di incrementi del traffico veicolare, i cui effetti sulla qualità dell’aria ritiene tuttavia non significativi se saranno attuate idonee azioni mitigative;
- ARPA Lazio per la componente “ACQUA” ha indicato la necessità di allacciare alla rete fognaria *“le strutture stagionali degli stabilimenti balneari e qualsiasi tipo di attrezzatura turistica”*;
- Nel RP viene riportato che *“nel regolamentare le strutture stagionali e removibili degli stabilimenti balneari e di qualsiasi tipo di attrezzatura turistica impone l’allaccio alla rete idrica fognante o altro elemento depurativo onde evitare scarichi di reflui e simili nelle foci dei fiumi o addirittura nella acque marine”*;
- Per quanto concerne la componente ambientale “Rumore”, ARPA Lazio, pur in assenza di informazioni nel RP in merito alla classificazione acustica dell’area in esame, segnala che gli interventi del PUA dovranno essere *“coerenti con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale vigente”*;
- ARPA Lazio propone misure mitigative per ridurre gli impatti nella realizzazione delle attività previste dal Piano sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario potenzialmente presenti sugli arenili in esame;
- Per la componente “Rifiuti” viene riportato nel RP che il PUA prevede la dotazione in *“tutti gli arenili di punti di raccolta differenziata e prescrivendo una politica “plastic free”*;
- Le strutture regionali competenti in materia paesaggistica hanno precisato alcuni aspetti inerenti la coerenza con la pianificazione sovraordinata e le norme di settore; nello specifico l’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province laziali non rileva impatti significativi dal punto di vista ambientale, pur evidenziando la necessità di garantire la conformità al PTPR e alle norme di settore;
- Nel RP viene riportato che gli ambiti del PUA sono interessati da fenomeni di erosione costiera e che sono stati previsti diversi interventi di difesa della costa;
- La struttura regionale competente in materia di Blue Economy ha segnalato alcune criticità relative alla conformità con il PUAR, indicando tra le altre cose di comprendere *“nella concreta pianificazione oggetto del PUA Comunale”* anche i “Punti di ormeggio”;
- I “Punti di ormeggio” vengono indicati in numero di quattro (Porto Vecchio, Darsena di Levante, Porto Badino, Fiume Sisto) nelle tavole di piano relative allo “Stato di fatto”, integralmente confermati, anche per quanto concerne la localizzazione, nelle tavole relative allo “Stato di progetto: previsioni del PUA”;
- Nelle NTA del Piano all’art. 34 vi è un riferimento ai “Punti di ormeggio”, confermando i quattro sopra riportati, per i quali in merito a *“requisiti e caratteristiche si fa riferimento all’articolo 8 del RR n. 19 del 2016”* precisando che *“eventuali nuove aree demaniali marittime per punti di ormeggio sono rimandate al Piano Regolatore Portuale”*;

CONSIDERATO che l’Area regionale Protezione e Gestione della Biodiversità con prot. 1430289 del 20/11/2024 ha espresso il proprio pronunciamento di screening di Valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., comunicando di non assoggettare il piano alla fase di Valutazione appropriata, in quanto ha escluso interferenze significative dirette o indirette sui valori ambientali tutelati dalla Rete Natura 2000;

TENUTO CONTO delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza, G.U. n. 303 del 28/12/2019, e delle Linee Guida regionali approvate con DGR 938 del 27/10/2022 in merito al coordinamento tra la

procedura di VAS e VInCA per le quali *“l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS”*;

VALUTATO che, in relazione ai criteri elencati nell’allegato I Parte II del D Lgs 152/2006:

- Il PUA proposto tiene conto del “Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative” (PUAR), approvato con DCR n. 9 del 26/05/2021, recependo i contenuti dello stesso;
- Il PUA non ha valenza urbanistica e le sue previsioni si applicano esclusivamente al tratto costiero di demanio marittimo di competenza del Comune di Terracina;
- Nel Rapporto Preliminare, pur in assenza di un’analisi di riscontro con il PUAR in merito alle specifiche indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale ed agli esiti del parere motivato di VAS, sono state individuate alcune misure finalizzate a ridurre le criticità relative agli accessi al mare ed alla carenza di aree di sosta;
- L’attuazione di misure per la conservazione degli habitat costieri può garantire la tutela di determinate zone caratterizzate da siti di interesse naturalistico, come rilevato dai SCA competenti;
- La proposta di PUA non incrementa in maniera significativa il numero di concessioni, garantendo il mantenimento di spiagge libere in percentuale superiore al 50% rispetto al totale della lunghezza della costa interessata, e che ciò contribuisce a limitare la perdita di funzionalità originale degli arenili in un settore costiero marcatamente antropizzato ed in continuità nell’entroterra con il centro urbano di Terracina;
- Per quanto concerne la mobilità ed i flussi di traffico legate al turismo balneare, nel RP sono previste misure per mitigarne le ricadute, con particolare riferimento al potenziamento della mobilità sostenibile ciclo-pedonale e ad un incremento dell’accessibilità;
- Il PUA in esame possa portare potenzialmente ad un aumento del numero di presenze giornaliere in determinati ambiti e conseguentemente una maggiore produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilabili, che possono non generare ricadute significative se gestiti nel rispetto degli obiettivi del recupero e del riciclo come evidenziato da ARPA Lazio;
- Per la componente “Risorse idriche” l’allaccio alla rete fognaria esistente può contribuire a ridurre il rischio di fenomeni di inquinamento, previa verifica sul dimensionamento e la capacità depurativa degli impianti esistenti;
- Sia pur in assenza nel RP di un’analisi sulla classificazione acustica dell’area, il rispetto del Piano di Zonizzazione acustica vigente, come indicato da ARPA Lazio, possa evitare ricadute significative per la componente “Rumore” nella fruizione dell’arenile;
- Nell’ambito territoriale interessato l’adeguamento del PUA in esame al rispetto delle norme del PAI nei settori di litorale caratterizzati dalla presenza di aree a rischio idrogeologico, può garantire la fruizione antropica in condizioni di sicurezza;
- Nel tratto in esame caratterizzato da fenomeni di erosione costiera l’adozione di misure che consentano un periodico monitoraggio e l’esecuzione delle opere di difesa costiera laddove necessarie, può favorire la conservazione degli ambienti litoranei;
- la conformità al PUAR possa essere valutata in sede di conferenza di servizi, fornendo puntuale riscontro a quanto evidenziato dalla struttura regionale competente in materia;
- la conformità alla disciplina del PTPR degli interventi previsti dal PUA possa essere valutata nell’ambito di specifica procedura di autorizzazione paesaggistica;
- La localizzazione nell’ambito di intervento, il suo dimensionamento e le modificazioni previste non comportano una significativa modifica del quadro ambientale esistente;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3-bis, del D.Lgs. n.152/2006, quanto segue:

1. Tutti gli interventi previsti dovranno essere conformi alla disciplina del PTPR e pertanto, ogni intervento di modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., dovrà essere subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.
2. Il PUA in esame dovrà tener conto delle "Indicazioni" contenute nel Rapporto Ambientale del PUAR e degli esiti del relativo parere motivato di VAS;
3. Il PUA in esame dovrà limitarsi al solo tratto demaniale individuato in coerenza con gli ambiti, le azioni e le tipologie di opere previste dal PUAR, garantendo il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale dello stesso;
4. Dovranno inoltre essere dettagliati gli aspetti evidenziati dall'Area regionale "Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative", che li valuterà in sede di conferenza di servizi;
5. Le attività previste dal PUA, anche per quanto concerne la destagionalizzazione, dovranno essere coerenti con le finalità ed i regolamenti di protezione ambientale e dovranno essere rispettate le misure di conservazione vigenti per i siti della Rete Natura 2000;
6. Dovrà essere prevista la tutela e conservazione dei settori caratterizzati dalle comunità vegetali della duna costiera, mediante l'attuazione delle misure proposte da ARPA Lazio, tra cui il mantenimento di settori naturali che non prevedano la pulizia meccanizzata e la realizzazione di percorsi delimitati di attraversamento per l'accesso a mare, mediante le seguenti misure: - Diversificazione delle modalità di pulizia tra aree interessate da stabilimenti balneari e aree prive; - Divieto di effettuare interventi di pulizia nelle fasce antedunali; - Mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari; - Conservazione o ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti; - Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica (laddove presente) a tutela del sistema anteduna-duna dal calpestio.
7. In riferimento alle previsioni del PUA si dovrà favorire la mobilità con mezzi ad emissione ridotta e ciclo-pedonale, disincentivando l'utilizzo del mezzo privato, al fine di ridurre l'emissione di inquinanti in atmosfera e i relativi effetti sulla salute umana;
8. Il rilascio di nuove concessioni dovrà avvenire previa verifica di sufficienti aree di parcheggio, anche stagionali, che abbiano idonea destinazione d'uso e che siano adeguatamente collegate agli arenili per la sicurezza del transito pedonale;
9. Preliminarmente all'attuazione del Piano, dovrà essere verificato che vi sia un adeguato dimensionamento del depuratore esistente, garantendo l'allaccio alla rete fognaria comunale, al fine di consentire uno smaltimento soddisfacente delle acque reflue ed evitare fenomeni di inquinamento idrico;
10. Dovranno essere attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque;
11. Per eventuali attività previste nelle aree catalogate dal PAI a rischio idrogeologico dovranno essere condotte le necessarie verifiche sulla pericolosità nel rispetto della normativa di settore, e conseguentemente realizzate preventivamente le opere di difesa e messa in sicurezza ed attuate le diverse misure preventive indicate nel Rapporto Preliminare, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal PUAR;
12. Il PUA dovrà favorire le azioni di prevenzione e contrasto all'erosione costiera, mediante l'adeguamento degli accessi al litorale per garantire l'accesso e l'operatività dei mezzi utilizzati per gli eventuali interventi di difesa costiera, il monitoraggio dell'erosione sul litorale interessato dal PUA, e la verifica del posizionamento nell'installazione di eventuali strutture temporanee al fine di evitare fenomeni erosivi;
13. Si dovrà provvedere all'utilizzo di energie rinnovabili per un'adeguata illuminazione degli spazi pubblici, dei parcheggi e per la segnaletica luminosa;

14. La produzione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento agli incrementi determinati dall'aumento del numero di presenze giornaliere nella stagione estiva, dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116;
15. Dovrà essere verificato se l'attuazione del PUA sia compatibile con la pianificazione di settore per l'inquinamento acustico e nel caso emergano scostamenti con i limiti normativi dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione;
16. In fase di cantiere dovranno essere adottate opportune azioni al fine di mitigare gli ulteriori possibili impatti per rumori, polveri e traffico di mezzi pesanti;
17. Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;
18. In relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n. 6. Inoltre, come evidenziato da ARPA Lazio, le strutture previste dal piano dovranno essere removibili e stagionali;
19. Si dovranno attuare tutte le misure e tutti gli accorgimenti previsti nel Rapporto Preliminare ed indicati nei contributi SCA acquisiti, così come gli impegni assunti dalla AP nel RP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, nel rispetto delle raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, sopra indicate.

il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Proietti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)